DEJURE PORTALI BANCHE DATI EDITORIALI BIBLIOTECA GIUFFRÈ DIRITTO E GIUSTIZIA GIUFFRÈ 🗸 NETWORK V IUSEXPLORER Q BANCHE DATI

DeJure -Aggiornamento giuridico quotidiano

🕜 GUIDA

Ricerca ▶ Dalla «Società di capitali in fo... CERCA NELLA PAGINA Q

Dalla «Società di capitali in formazione»

(Vorgesellschaft) alla «società di capitali

in estinzione» (Nachgesellschaft)

Fonte: Rivista delle Societa', fasc.5, 1 DICEMBRE 2017, pag. 889 **Autori: Giuseppe B. Portale SOCIETÀ** DI CAPITALI - Scioglimento - - in genere **Classificazione: SOCIETÀ** DI CAPITALI - Costituzione - - in genere

Comparazione Giuridica E «Società In Estinzione» Nel Diritto Italiano.

SCHMIDT, § 66, *Rdn.* 53, 4332, e § 74, *Rdn.* 15 s., 4487 s.).

Nel commentare la norma, la dottrina appare divisa:

EDITORIALI

Titolo:

stessa.

<u>c.c.</u> it.).

214, Rdn. 17, 2948).

GIUFFRÈ

Sommario

(**) Sommario: 1. Le Sezioni Unite Della Cassazione E La Fattispecie Dell'estinzione Delle Società Di Capitali Nel Diritto

Comparato. — 2. Estinzione Delle Società Di Capitali E «Liquidazione Supplementare» Nella Legge Azionaria Austriaca E In Quella Tedesca: Necessaria Specularità Tra Vorgesellschaft E Nachgesellschaft. — 3. Effetti Non Definitivi Della Cancellazione Delle Società Dal Registro Di Commercio E «Nouvelle Liquidation» Nel Diritto Francese. La Riconosciuta Correlatività Tra Società Per Azioni Costituita E Società Per Azioni Dopo L'estinzione Anche Nel Diritto Spagnolo. — 4.

fine della società a responsabilità limitata (così ancora, ad esempio, in Germania). In estrema sintesi, ponendosi dal punto di vista della disciplina del registro di commercio (da noi: delle imprese) è controverso se la cancellazione della società (o l'iscrizione della dichiarazione di estinzione: Spagna) abbia natura solo

1. In vari paesi europei, con sistemi prossimi al nostro, è stata ed è in parte tuttora controversa la fattispecie

dell'estinzione delle società di capitali: talvolta, addirittura, differenziando tra fine della società per azioni e

dichiarativa o se, per contro, abbia carattere costitutivo (in questo caso, la mancanza di patrimonio sarebbe il presupposto per la corretta cancellazione e, quindi, dell'estinzione delle società di capitali e delle cooperative: cfr. § 394, Abs. 1, legge tedesca per i procedimenti in materia familiare e di giurisdizione volontaria (= FamFG): «una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata o cooperativa che non possiede alcun patrimonio, può essere cancellata d'ufficio, o a richiesta delle autorità tributarie, o degli organi professionali ...»). Il vero problema, in detti paesi, si pone se dopo la cancellazione di uno dei richiamati tipi societari risulti (si manifesti) l'esistenza di ulteriore patrimonio (c.d. «patrimonio residuo») o si renda necessario un qualche

diverso atto liquidatorio della società "estinta" (ad es.: una dichiarazione per la cancellazione di un'ipoteca, un

certificato di lavoro, una testimonianza o la partecipazione ad un processo che non comporti acquisizione di

ulteriore patrimonio: per il diritto tedesco, contra, abbastanza isolatamente sui rapporti non patrimoniali, K.

Le soluzioni straniere — è stato anticipato — non sono univoche, ma *nessuna* di esse si uniforma a quella (qualificata "tombale") adottata dalla nostra Cass. - S.U., 12 marzo 2013, n. 60 (si è allineato: Trib. Milano -Sez. impr. B, 6 aprile 2017, Pres.-Est. Riva Crugnola), della quale, per maggiore chiarezza del discorso, è opportuno riportare una delle massime (ufficiali) più significative: «ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia [sic!] all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore». 2. Di certo, il legislatore italiano è stato assai parsimonioso nel regolare la liquidazione e l'estinzione delle società di capitali: nell'art. 2495 c.c. non si riscontra, infatti, alcun cenno alla necessità di ulteriori misure liquidatorie per la sopravvenienza o per la scoperta di ulteriore patrimonio, non evidenziato nel bilancio di liquidazione, oppure per ragioni di altro genere (supra, n. 1). Diversamente, nei più accurati diritti azionari moderni, anche se più datati rispetto al nostro (2003).

A) Così, per volere iniziare dai paesi di lingua tedesca — dove, negli ultimi anni, più si è discusso

sull'argomento — merita certamente attenzione l'ampia formula di copertura delle c.d. «ulteriori necessarie

misure liquidatorie» (Abwicklungsmaßnahmen) contenuta nel § 214, Abs. 4, dell'Aktiengesetz (1965) austriaco

ese risulta che sono necessarie ulteriori misure liquidatorie, il giudice, su istanza di un interessato»

(Beteiligten), deve nuovamente nominare i precedenti liquidatori oppure altri»), dopo avere disposto [Abs.(1)]

che è da iscrivere nel registro commerciale la chiusura della società, e procedere alla cancellazione della

a) fermo restando che, in base a tale disposizione, si riconosce la necessità di una c.d. liquidazione

supplementare, si presenta, poi, controversa l'imputazione del («nuovo») patrimonio. Secondo un primo

orientamento (K. Berger, § 214, Rdn. 14-17, 2947 ss.), verrebbe a formarsi una «Sondermasse» (patrimonio

separato privo di proprietari), attribuendo valore costitutivo all'estinzione della società, per effetto della sua cancellazione, ed equiparando, allora, la nomina del liquidatore (supplementare) ad una sorta di curatore «del patrimonio separato», che sarebbe dotato di una limitata capacità giuridica, in funzione della liquidazione (comprensiva, anche, dell'eventuale compimento di atti diversi da quelli ripartitori dei beni residui). b) La letteratura prevalente (lo riconosce pure K. Berger, Rdn. 16, 2948) assegna, invece, carattere dichiarativo alla cancellazione della società dal registro commerciale (R. Geistu. R. Jabornegg, § 214, Rdn. 15-18, 845 ss., con ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza), con la conseguenza di legittimare gli «interessati» a chiedere l'annullamento, con effetto retroattivo, della cancellazione della società, la quale riacquisterebbe la sua organizzazione, sebbene poi si precisi che i poteri del consiglio di sorveglianza (Aufsichtsrat) e quelli del consiglio di gestione (Vorstand) sono limitati in funzione della liquidazione,

escludendosi pure che possa deliberarsi una continuazione della società già sciolta, dato che il § 215 AktG non

ammette la revoca dello stato di **liquidazione** una volta che questa sia stata iniziata (v., invece, <u>art. 2487-ter</u>

Entrambi gli orientamenti — con l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte [OGH, 26.09.1991 - 60b 12/91:

massima in $(\ddot{o})RdW$, 1992, 142] — concordano (come si ammette, del resto, negli altri paesi) nel negare che si

debba procedere ad una liquidazione supplementare nei casi di Bagatellgrößen o di attivo patrimoniale non

realizzabile e/o non suscettibile di esecuzione forzata (R. Geistu. R. Jabornegg, § 214, Rdn. 15, 846; K. Berger, §

B) Molto più articolate si presentano le posizioni che si riscontrano nella dottrina germanica, anche se negli

ultimi anni è percepibile un chiaro allineamento, malgrado ancora qualche autorevole dissonanza.

Prescindendo dalla diversità di orientamenti rispetto alla società a responsabilità limitata (peraltro, in via di superamento: cfr. **К. Schmidt**, cit., il quale tratta unitariamente i due tipi societari, pur restando disallineato rispetto ai più recenti percorsi; limitatamente alla s.r.l. e in buona parte nel senso di quest'ultimo, v., in termini lineari, D. Kleindiek, § 66, Abs. 5, Rdn. 14, 1803, e § 74, Rdn. 17 ss., 1849 s.: «la cancellazione della società porta unicamente ad una presunzione semplice di estinzione, dal momento che la chiusura della liquidazione può essere stata non rettamente eseguita: la sola cancellazione, allo stesso modo della sola chiusura della liquidazione, non sopprime la capacità giuridica, né quella di essere parte in giudizio. La società, pertanto, malgrado la cancellazione, rimane giuridicamente e processualmente capace se esiste una ragione per questo»), per semplificare è bene soffermarsi sulla **società** per azioni (= AG). Al proposito, di fronte al testo del § 273, Abs. 4, AktG 1965 (che corrisponde a quello sopra trascritto del § 214, Abs. 4, AktG austriaco), le tesi prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (riconducibili ai due più

ampi orientamenti della natura dichiarativa o della natura costitutiva della estinzione della società: quello

tradizionale era, e lo è ancora con riferimento alla s.r.l., il primo) sono state numerose (per un loro sintetico e documentato esame critico, sia pure, soprattutto nell'ottica della s.r.l., **К. Schmidt**, § 74, Rdn. 13-14, 4484 ss.). Segnalato, per completezza, che tra le varie soluzioni sono state, in passato, proposte anche quella che attribuisce «automaticamente» ai soci il residuo patrimonio («sopravvenuto»), ma sotto forma di patrimonio separato (Sondervermögen) amministrato — come fiduciario d'ufficio (Amtstreuhandler) — da un «liquidatore supplementare» nominato dal giudice, nonché quella che assegna, per successione universale, lo stesso patrimonio ad una comunione in mano comune dei vecchi azionisti, dotata di propria autonomia rispetto ai medesimi e di una parziale capacità giuridica in funzione della liquidazione supplementare [v. U. HÜFFER, § 262, Rdn. 89-91; **К. Schmidt**, cit.: è evidente che anche in queste tesi l'intento è quello, in primo luogo, della tutela dei creditori sociali, contro la dispersione del c.d. patrimonio residuo], va detto che l'orientamento, oggi, maggioritario (A. Winnen, § 262, Rdn. 112, 46, dove citazioni) e meglio rappresentato, pur dando per acquisito il valore costitutivo (e, quindi, estintivo) della cancellazione della società per azioni in quanto tale (= come persona giuridica), sostiene che del patrimonio (residuo) post-estinzione diventa titolare una società sui generis, corporativamente strutturata, e con limitata capacità giuridica, avente per scopo la ultimazione della liquidazione (A. Winnen, cit.; soprattutto, J. Koch, § 273, Rdn. 30-46, 2073 ss., dove anche i profili processuali della vicenda; **G. Bachmann**, § 273, *Rdn.* 20-21, 1093; **U. H**üfferu.**J. Koc**h, § 262, *Rdn.* 3-4, 1782, e § 273, *Rdn.* 17-19, 1828 s.: interessante per il mutamento di prospettiva rispetto alle edizioni redatte dal primo autore). La considerazione da cui muove questo nuovo indirizzo è data dalla necessaria specularità che deve esistere,

da quando in quasi tutti i paesi europei vige il cosiddetto sistema "normativo" (in sostituzione di quello

"concessionistico"), tra la situazione della **società** per azioni *costituita* ma non ancora iscritta nel registro di

commercio (dunque: priva della personalità giuridica, proprio perché la registrazione ha valore costitutivo, come

si deduce dal § 41, Abs. 1, AktG: «prima dell'iscrizione nel registro di commercio la società per azioni non esiste

come tale ...») e quella della medesima società per azioni dopo la sua cancellazione dallo stesso registro (fra

altri: v. U. Hüffer, Rdn. 90). Nel primo caso, anche se la società per azioni non esiste ancora come persona

giuridica, è acquisito in Germania, da oltre sessant'anni [e risulta ormai codificato in molti paesi europei: a

partire dal diritto societario del Portogallo (1986) e della Spagna (1989) a finire alle codificazioni societarie o

civilistiche più recenti: ad es., cod. soc. polacco (2000); cod. civ. ungherese (2013)], che già con la

costituzione viene ad esistere una forma societaria autonoma: la c.d. «società in formazione» o «società

preliminare» (Vorgesellschaft), la quale viene modernamente presentata come un tipo societario «transitorio,

con importanti funzioni organizzative (fra le quali quella di consentire, a seconda della natura dei conferimenti,

la liberazione parziale o integrale delle azioni o delle quote, con notevoli guadagni per il principio di effettività

del capitale»). A differenza di tutti gli altri tipi societari, essa non ha un'esistenza per sé, ma soltanto come

«necessaria fase transitoria» di una persona giuridica, tanto che si parla di «una figura giuridica con compiti

temporalmente e oggettivamente limitati» (per i necessari riferimenti e per un quadro comparatistico, non più

In breve: la posizione del nuovo orientamento — proprio muovendo dalla riconosciuta specularità tra

costituzione e cancellazione (estinzione) della società per azioni -, è che la risposta alla questione della

titolarità del patrimonio residuo deve essere cercata attraverso il Gründungsrecht (= regolamentazione della

costituzione): così come senza l'iscrizione non può esistere la persona giuridica, correlativamente con la

cancellazione (salvo, sempre, che questa avvenga per errore) si estingue definitivamente la società persona

giuridica, subentrando ad essa un particolare tipo di società designato (in contrapposizione alla «società in

formazione»: Vorgesellschaft) come «società in estinzione» (Nachgesellschaft). E che sia esclusa una

sopravvivenza o una possibile «reviviscenza» (attraverso una nuova iscrizione) della società estinta (che

riacquisterebbe la sua normale struttura organizzativa) è, a mio parere, convincentemente argomentato dal §

273, Abs. 4, che attribuisce solo al giudice il potere di nominare ex novo i liquidatori (supplementari), mettendo

così fuori gioco le norme del § 265, Abs. 1 e 2, AktG, che, rispettivamente, trasformano, dopo lo scioglimento, i

componenti del consiglio di gestione (Vorstandsmitglieder) in liquidatori o ne attribuiscono la nomina

all'assemblea [U. Hüffer, § 262, Rdn. 90; G. Bachmann, § 273, Rdn. 20, 1093: la Nachgesellschaft «non dispone

più né di un *Aufsichtsrat*, né di un'assemblea. La stessa non può essere operativa, né rivivere; ma deve essere

liquidata»; contra, **К. Schmidt**, § 66, Rdn. 55, 4333, il quale — in rapporto alla s.r.l. —, non persuasivamente,

sostiene che l'attribuzione al solo giudice del potere di nomina dei liquidatori serve ad evitare, in questa fase,

abusi da parte dei soci; mentre la sua tesi della permanenza in vita (malgrado la cancellazione) della società,

si spiegherebbe sia con ragioni di certezza giuridica (non garantita — a dire dell'autore — né dall'esaurimento

3. Anche il legislatore francese (1966) e, più recentemente (2010), quello spagnolo si sono preoccupati di

assicurare un'efficace tutela ai creditori delle società di capitali (per la verità, in Francia — possedendo tutte le

società, tranne quella civile, la personalità giuridica — detta tutela è generalizzata) nell'ipotesi di patrimonio

A) Nel diritto societario francese, le norme sono due, collocate nei due diversi codici: quella dell'art. L. 237-2

code comm. («la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture

dell'attivo, né dalla cancellazione dal registro), sia con un risparmio di costi].

residuo: ma con tecniche diverse.

recente, G.B. Portale [1], 15 ss.; per gli opportuni aggiornamenti: P.D. Beltrami, sub art. 2331, 246 ss.).

de celle-ci»); quella dell'art. 1844-8 code civ. («la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication [questa specificazione manca nell'art. L. 237-2 code comm.] de la clôture de celle-ci»). La manualistica precisa, in primo luogo, che con questa scelta del legislatore la **società** conserva il suo patrimonio e si presenta come l'unico debitore verso i propri creditori, che così non sono obbligati a frazionare le proprie pretese nei confronti dei soci. Per di più — si aggiunge — la competenza dei liquidatori e quella dei soci è limitata: essi non possono assumere alcuna decisione che non si «rattache» alle operazioni di liquidazione (P. Le CannuetB. Dondero, n. 600, 398). Mentre poi la giurisprudenza — allineandosi a quella precedente alla <u>I. n. 66-537 del 24 luglio 1966</u> (**P. Didier**et**Ph. Didier**, n. 556, 446 s.) —, mette d'accordo il testo dei due codici decidendo che la pubblicazione della chiusura e la radiazione della società dal registro di commercio — quanto meno nei confronti del creditore «poursuivant» —, non producono effetti definitivi fino a quando resta un attivo non liquidato o un attivo non prescritto. Si precisa — tuttavia — che, dopo la chiusura della liquidazione, non restano in carica i liquidatori, e che la società deve essere richiesta della nomina di un mandatario ad hoc (P. Le CannuetB. Dondero, cit., che parlano della necessità della nomina di un «administrateur ad hoc», ricollegandosi a Cass. com., 12 avril 1983, in Rev. soc., 1984, 303). L'inconveniente di questo sistema è indicato nella circostanza che si viene così a creare «une forme nouvelle de liquidation», priva di un termine certo, in quanto legato al giuoco «des prescriptions extintives»: da qui il suggerimento al legislatore di stabilire che dalla pubblicazione della chiusura della liquidazione decorra un termine per l'opposizione, scaduto il quale non potrà più essere diretta alcuna domanda alla società (P. DidieretPh. Didier, cit.; **A. Bouilloux**, 393 ss.). B) Tra i sistemi scrutinati, la più completa disciplina di scioglimento, liquidazione, estinzione della società e sopravvenienza di attivo e di passivo sociale dopo l'estinzione si riscontra nel «texto refundido de la ley de sociedades de capital» spagnolo (2010): artt. 371-400. Ricordato che questo testo normativo — oltre che della tradizionale influenza del nostro diritto azionario —, ha risentito di quella del diritto legislativo e giurisprudenziale germanico (ciò si manifesta evidente nella codificazione della «sociedad en formación»: artt. 36-38), deve essere ancora premesso: da un lato, che è espressamente precisato che «la società sciolta conserva la personalità giuridica durante la **liquidazione** ...» (art. 371.2). Dall'altro, che gli artt. 395 e 396 parlano esplicitamente di una «scrittura di estinzione» della società (redatta in forma pubblica) che va iscritta nel registro mercantile (unitamente al bilancio di liquidazione, dal quale deve risultare la quota di liquidazione corrisposta a ciascun socio) contestualmente alla cancellazione di tutti gli altri atti registrati concernenti la società («cancelación de los asientos registrales»). Dall'altro ancora, che gli artt. 398 e 399 si occupano, rispettivamente, dell'attivo e del passivo sopravvenuto (dopo che è stato ripartito anche l'attivo sopravvenuto: responsabilità solidale dei soci, nel limite di quanto ricevuto come quota di liquidazione, ed eventuale

responsabilità dei liquidatori), mentre infine, l'art. 400 (che non trova corrispondenti altrove) attiene alla

necessità di «formalizzazione di atti giuridici della società dopo la sua estinzione» (potere dei liquidatori; in

In presenza di questo quadro normativo, la dottrina non ha mancato di accorgersi che il legislatore non ha

chiarito gli effetti del patrimonio sopravvenuto sulla società estinta. Da un canto, tuttavia, è dato per sicuro

mancanza, formalizzazione da parte del giudice).

che, in questa ipotesi, la sanzione non è l'inefficacia o la nullità dell'estinzione (L.M. Piloñeta, sub art. 398, 2731 ss.; buone e precise le informazioni fornite da **J.L. I**glesiasy**J. G**arcía de **E**nterría, 601 s.); *dall'altro*, con perfetta sintonia con quanto emerge dalla più recente letteratura tedesca in materia di società estinta e di titolarità del c.d. patrimonio residuo, si esalta la specularità della situazione della «società di capitali in formazione» con quella della «società in estinzione» [L.M. PILOÑETA, sub art. 396, 2717 s., il quale, però, incorre nel grave errore di attribuire personalità giuridica alla «società in formazione»; contra, correttamente, J.L. Iglesiasy J. García de Enterría, 416 s.: «esistenza, non di una genuina società di capitali (anonima ...), perché questa acquista la propria personalità giuridica ... con la iscrizione, sì però di una organizzazione personificata ...» (forse, più correttamente: soggettivizzata)]. 4. In questa sede non è possibile prendere adeguatamente posizione sulla decisione delle Sezioni Unite della nostra Suprema Corte (dietro, n. 1), la quale (oltre ad appalesarsi povera dommaticamente) non risulta nemmeno rispettare la ratio della rigorosità del diritto azionario, funzionale (sebbene non esclusivamente) alla tutela dei creditori sociali, costretti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese — a seguire la tesi della Corte di legittimità —, a concorrere sui patrimoni individuali dei vecchi azionisti (e si pensi al caso di una società non chiusa) con i loro creditori personali. Essa, peraltro, non spiega nemmeno come possa applicarsi la norma dell'art. 10 I. fall. se il c.d. patrimonio residuo si manifesta sì dopo la cancellazione, ma entro l'anno da questa (bisognerà accontentarsi del costoso giuoco delle revocatorie? Oppure inventarsi una successione universale inversa dalla società ai vecchi azionisti, nel patrimonio residuo, ormai di norma confuso nei patrimoni di questi ultimi, come è stato prospettato — direi: provocatoriamente —, da G. D'Attorre?). Chiudo notando come la comparazione giuridica (magari ponendo dei termini – più brevi di quelli prescrizionali attuali — al potere di agire o di opposizione dei creditori sociali, secondo quanto si suggerisce per il diritto francese: sopra, n. 3), a mio cauto giudizio, faccia apparire adatta anche al nostro sistema (pur senza potere entrare nei dettagli) la prospettata specularità tra una «società per azioni in formazione» (Vorgesellschaft) ed una «società per azioni in estinzione» (Nachgesellschaft). Ed a tale proposito va sottolineato che anche nella nostra letteratura (a prescindere dalla mia posizione: da ultimo, G.B. Portale, [2], 134 s., dove richiami di dottrina recente) sono decisamente in aumento le tesi contrarie al vecchio orientamento che negava ogni effetto, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, alla costituzione di società di capitali. Questo, ad esempio, risulta, ora, assai bene da uno degli ultimi contributi di A. Pavone La Rosa (1055 ss.) — a conclusione di una riflessione durata alcuni decenni (a partire dal 1954) —, il quale, parlando dei conferimenti in natura in sede di costituzione di uno di questi tipi di società, ha scritto che «è da ritenere che le relative entità escano dalla disponibilità dei soci con effetti non solo interni (soci conferenti-società beneficiaria), ma anche verso i terzi, fin dal momento dell'attuazione delle previste condizioni di opponibilità del trasferimento (trascrizione nei registri immobiliari dell'atto per gli immobili, consegna per le cose mobili); e che i beni medesimi ritornino nella disponibilità dei soci qualora l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese non abbia luogo entro novanta giorni dalla stipulazione. A detti fini — continua il compianto Maestro — occorre quindi riconoscere all'iscrizione un'efficacia "integrativa" [di quella "costitutiva"]: la società acquista la titolarità di quanto ad essa apportato dai soci fin dal momento della stipula dell'atto costitutivo ...»; ancora più avanzati, da ultimo, A. Stagno d'Alcontres e N. de Luca (305 s., dove citazione del Trib. Fermo, 26 gennaio 2006, con altre indicazioni), i quali parlano di «... società in formazione, quale autonomo soggetto di diritto ...,

limitatamente capace di assumere obbligazioni in nome proprio» (nella stessa direzione P.D. Beltrami e G.B.

NOTA BIBLIOGRAFICA: G. Bachmann, in G. Spindleru. E. Stilz, Kommentar zum Aktiengesetz 2, Bd. 2, München,

2015; P.D. Beltrami, in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, I, Milano, 2016; K. Berger, in

P. Doralt - Chr. Nowotny - S. Kalss, Kommentar zum Aktiengesetz2, Bd. II, Wien, 2012; A. Bouilloux, La survie de

la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, in Rev. soc., 1994; G. D'Attorre, La fallibilità della società

cancellata (Relazione, ancora inedita, tenuta nello stesso Convegno); Р. DidieretPн. Didier, Droit commercial. 2.

Les sociétés commerciales, Paris, 2011; R. Geistu.R. Jabornegg, Kommentar zum Aktiengesetz5, 2. Bd., Wien, 2010;

U. Hüffer, in MünchKommAktG3, Bd. 4, München, 2011; U. Hüfferu. J. Koch, Aktiengesetz12, München, 2016; J.L.

Iglesiasy J. García de Enterría, in A. Menéndezy A. Rojo, Lecciones de Derecho Mercantil8, Cizur Menor (Navarra),

2010; **D. Kleindiek**, in **M. Lutter**u.**P. Hommelhoff**, *GmbH-Gesetz*19, Köln, 2016; **J. Koc**н, in *MünchKommAktG*4, *Bd.*

4 di 696

4, München, 2016; P. Le CannuetB. Dondero, Droit des sociétés6, Paris, 2015; A. Pavone La Rosa, voce Registro delle imprese, in Ann. Enc. dir., IV, Milano, 2011; L.M. PILOÑETA, in A. ROJOYE. BELTRÁN, Comentario de la Ley de sociedades de capital, II, Cizur Menor (Navarra), 2011; G.B. Portale [1], Conferimenti ed effettività del capitale nelle «società in formazione», in questa Rivista, 1994; Ip. [2], Tra diritto dell'impresa e metamorfosi della s.p.a., in Riv. dir. civ., 2014; K. Schmidt, in F. Scholz, Kommentar zum GmbH-Gesetz11, III. Bd., München, 2015; A. Stagno d'Alcontres e N. de Luca, Le società. II. Le società di capitali, Torino, 2017; A. Winnen, in Kölner Kommentar zum *Aktiengesetz*3, *Bd.* 5 - 4. *Tl.*, Köln, 2017.

» Documenti con la stessa classificazione

» Documenti stesso autore

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - P.IVA 00829840156

» Bibliografia Correlata

Doc. associati:

PRECEDENTE

Direttore Responsabile: Antonio Delfino

Portale, citt., nonché gli autori dai medesimi evocati).

Cookie | Requisiti tecnici | Mappa del sito | Note legali | Informativa sulla privacy

AG GIUFFRÈ EDITORE

SUCCESSIVO

DeJure: periodico plurisettimanale - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 46 del 18 febbraio 2016 Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

Nuova ricerca \leftarrow PRECEDENTE Modifica ricerca Elenco risultati 4 di 696 univd64 UNIV.DI PALERMO | Pratica: nessuna | ESCI

GIURISPRUDENZA NORMATIVA NOTE E DOTTRINA FORMULARI CODICI COMMENTATI FORMULARI COMMENTATI

ESPORTA MONITORA INVIA STAMPA APPUNTA ANNOTA RAGGIUNGI ALLA A

RIVISTA DELLE SOCIETÀ

 \Rightarrow **MY PAGE**